

DL 138/2011 RECANTE "ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO" (DDL 2887/S)

PRINCIPALI CONTENUTI DEL MAXI-EMENDAMENTO DEL GOVERNO APPROVATO DAL SENATO

- Viene modificato il Dpr 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) prevedendo **l'aumento dell'aliquota dell'Iva dal 20 al 21%** con destinazione del maggior gettito a miglioramento dei saldi del bilancio pubblico. Tale variazione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato, enti ed istituti indicati all'art. 6 del suddetto Dpr. Viene, inoltre, prevista l'applicazione della misura a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
- Viene previsto che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenti al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la **riorganizzazione della spesa pubblica** recante, tra l'altro, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica e la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete. Viene, inoltre, disposto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dia inizio ad un **ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard** dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione. Viene, altresì, disposto, al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, che le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero siano ridotte, rispettivamente, dell'1 % per ciascun anno rispetto al consuntivo 2010 e dell'1,5% rispetto alle spese indicate nella legge di bilancio. Per ciascuno degli anni 2012 e 2013, le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 % e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 % dell'incremento del PIL.
- Per incentivare la **partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario** viene elevata al 100%, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota dei tributi statali riconosciuta a tali enti dall'articolo 2, comma 10, lettera b), del Dlgs 23/2011 (Federalismo fiscale municipale). Tale disposizione non trova applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari. Viene, altresì, previsto che i Comuni possono **pubblicare on-line** i dati aggregati relativi alle **dichiarazione dei redditi con riferimento a determinate categorie di contribuenti**, con le modalità stabilite da un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

- Viene integrata la disposizione con cui viene incluso il Fondo per le aree sottoutilizzate tra le risorse sulle quali operare le riduzioni di spesa a carico dei Ministeri. Al riguardo, viene precisato che le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla **programmazione regionale nell'ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate**.
- Viene modificata la norma del testo che disciplina il progressivo **elevamento da 60 a 65 anni dell'età** delle lavoratrici dipendenti private, autonome, o parasubordinate **per la pensione di vecchiaia**. In particolare, viene previsto che il processo di innalzamento venga avviato **a partire dal 2014**, anziché dal 2016.
- Viene modificata la disposizione sulla **gestione commissariale** della situazione debitoria di **Roma Capitale** prevedendo che la determina dirigenziale necessaria per la liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro deve essere assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale. Viene, inoltre, previsto che le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro possono essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Al riguardo, viene precisato che il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, non può essere sindaco *pro-tempore* di Roma. Viene, altresì incrementata di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013 la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, c. 1, del DL 5/2009 convertito dalla L. 22/2009 per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.
- Viene prevista la facoltà per i Comuni di stabilire **aliquote differenziate dell'addizionale IRPEF** in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta ferma la possibilità di fissare soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
- Viene modificata la norma sulle **festività** prevedendo che sono escluse da quelle le cui date sono fissate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la festa della liberazione, la festa del lavoro e la festa della Repubblica.
- Viene **eliminata la norma del testo con cui viene disposta la soppressione**, a partire dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, **degli enti pubblici non economici** inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, c. 3, della L. 196/2009, con una dotazione organica inferiore a 70 unità.
- Viene previsto, a modifica dell'art. 36 del RD 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), che **le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate** alla chiusura dell'esercizio **possono essere mantenute in bilancio, quali residui**, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.
- Viene modificata la norma del testo sul **contributo di solidarietà** prevedendo che lo stesso si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, ai redditi oltre i **300.000 euro in misura pari al 3%** e non più ai redditi oltre i 90 mila euro nella misura del 5% e ai redditi oltre i 150 mila euro nella misura del 10%. Il contributo è deducibile dal reddito complessivo e può essere prorogato anche per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le modalità tecniche di attuazione

sono demandate ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 ottobre 2011.

- Viene aumentata di **10,5% l'Ires dovuta dalle società di comodo** di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 724/1994. Viene, inoltre, previsto che i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale (di cui rispettivamente all'articolo 117 o 116 del testo unico delle imposte sui redditi), assoggettino autonomamente il proprio reddito imponibile alla suddetta maggiorazione e provvedono al relativo versamento. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
- Viene previsto che le società e gli enti che presentano **dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, siano considerati non operativi** a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta, ai fini e per gli effetti dell'articolo 30 ("società di comodo") della legge 724/1994. Viene, altresì, previsto che la suddetta disposizione trovi applicazione anche qualora nel medesimo arco temporale, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994. Tali norme si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
- Previsti maggiori controlli sulla **concessione in godimento di beni dell'impresa a soci e familiari**. In particolare l'Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Inoltre, viene previsto che i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, non siano in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile e che la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi. Le imprese concedenti ovvero il socio o il familiare utilizzatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.
- Viene previsto **l'abbassamento delle soglie di punibilità** oltre le quali si applicano le **sanzioni per i reati in materia di imposte** sui redditi e Iva di cui al Dlgs 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). In particolare:
 - in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viene eliminata la pena ridotta con reclusione da sei mesi a due anni per importi inferiori a euro 154.937,07;
 - in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la sanzione della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni scatta da 30 mila euro anziché dai 150 milioni di lire previsti precedentemente;
 - in caso di dichiarazione infedele la sanzione prevista scatta da 50 mila euro anziché dai 200 milioni di lire previsti precedentemente;
 - in caso di omessa dichiarazione la sanzione prevista scatta da 30 mila euro anziché dai 150 milioni di lire previsti precedentemente;

Viene, inoltre, **esclusa l'applicazione della sospensione condizionale della pena** a condizione che l'imposta evasa o non versata sia superiore a tre milioni di euro per i delitti previsti dagli artt. 2-10quater del Dlgs 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). Per i reati di cui agli artt. da 2 a 10 del suddetto Dlgs 74/2000 viene introdotta una duplice condizione: l'ammontare dell'imposta evasa

deve essere superiore a tre milioni di euro e congiuntamente superare il trenta per cento del volume d'affari.

Vengono, altresì, **elevati di un terzo i termini di prescrizione** per i reati fiscali.

Tali disposizioni si applicano ai fatti successivi all'entrata in vigore della presente legge.

- Viene **eliminata** la previsione, introdotta nel corso dell'esame, che prevedeva l'indicazione **obbligatoria nelle dichiarazioni** in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto **degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari**, di cui all'art. 7 del DPR 605/1973 (banche, poste, intermediari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio), in corso nel periodo d'imposta. Viene previsto che l'Agenzia delle entrate possa procedere all'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al suddetto art. 7 e sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.
- Viene **eliminata** la previsione, introdotta in corso d'esame, che prevedeva **la possibilità** per i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, e le aziende con i requisiti della piccola Impresa **di richiedere alle PA la certificazione delle somme dovute** per contratti inerenti la fornitura di beni e servizi, trascorsi 6 mesi dal termine per il pagamento delle stesse, e di cedere il credito vantato ad un istituto di credito, previo pagamento dell'intero ammontare del credito. Le modalità di attuazione di tale previsione venivano demandate ad un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
- Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, viene disposta la **riduzione alla metà di eventuali sanzioni amministrative** relative agli artt. 1, 5 e 6 del Dlgs 471/1997, **a condizione che utilizzino strumenti di pagamento diversi dal denaro contante** per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'attività e **inseriscano** nelle dichiarazioni dei redditi e Iva **gli estremi dei rapporti finanziari** con intermediari.
- Vengono introdotte modifiche alla L. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), prevedendo la possibilità per il venditore dell'unità immobiliare, sulla quale sono stati realizzati **interventi di ristrutturazione edilizia**, di utilizzare o trasferire all'acquirente le **detrazioni delle spese** sostenute per i suddetti interventi.
- Viene istituita **un'imposta di bollo** sui trasferimenti di denaro all'estero (eccetto quelli effettuati verso Paesi dell'UE) attraverso gli istituti bancari, le agenzie **"money transfer"** ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2% dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro.
- Viene disciplinata l'attività dell'Agenzia delle Entrate e delle Società del gruppo Equitalia e Riscossione Sicilia di **recupero delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi di condoni e sanatorie** ai sensi della L. 289/2002. Al riguardo, viene disposto che tali enti provvedano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento ad una ricognizione di tali contribuenti e, nei successivi 30 giorni, esperiscano ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati. L'omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo determina l'applicazione di una sanzione pari al 50% delle suddette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza entro il 31 dicembre

2012. Viene, inoltre, prorogati di un anno i termini di accertamento ai fini Iva, pendenti al 31 dicembre 2011, per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

- Viene integrata la disposizione sulla **libertà di iniziativa economica** prevedendo che entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti con cui individuare le disposizioni normative statali incompatibili con il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei casi specificatamente indicati.
- Vengono introdotte modifiche all'art. 8-bis del DL 70/2011, convertito dalla L. 106/2011 in tema di **cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento**. Al riguardo, viene previsto che entro 10 giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti le suddette segnalazioni devono essere integrate (e non più cancellate) dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento e la richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento.
- Viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, per l'anno 2011, per il **ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture** colpite dagli eventi calamitosi **nei territori della Regione Basilicata**, nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito DPCM del 10 marzo 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, concernente il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle **regioni dell'obiettivo convergenza** e l'attuazione delle finalità del Piano per il Sud, viene consentito, a ciascuna delle suddette regioni, di **superare i limiti di spesa** previsti dall'art. 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011). I limiti finanziari per l'attuazione di tale disposizione verranno fissati con decreto ministeriale, da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno.
- Viene **soppressa la disposizione del testo che consentiva agli esercizi commerciali di derogare agli obblighi su apertura, chiusura giornaliera e periodo di festività**. Resta, pertanto, confermato quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, che consente tali deroghe solo agli esercizi ubicati in una località turistica e in una città d'arte.
- Viene modificata la norma del testo concernente la disciplina della liberalizzazione in materia della **segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività**, eliminando la previsione secondo la quale tali istituti si riferiscono ad attività liberalizzate e precisando che in caso di inerzia delle competenti amministrazioni, gli interessati possono esperire "esclusivamente" l'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 104/2010 (Riordino del processo amministrativo).
- Viene **soppressa la norma del testo che abroga il Sistri** (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e **fissata, al 9 febbraio 2012, l'applicazione del suddetto Sistema**. Viene, inoltre, previsto - al fine di garantire la progressiva operatività del Sistri, nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse - che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicuri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle

attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Con altra disposizione viene rimandato ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, l'individuazione delle specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. Agli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, viene concessa la possibilità di delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

- Viene previsto che l'Agenzia del Demanio proceda, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di **permuta di beni dello Stato**, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al Demanio e al Patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le Amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo.
- Viene previsto che le **risorse disponibili sul Fondo di rotazione** di cui all'articolo 1, comma 54 della legge 549/1995, siano **destinate prioritariamente alla progettazione delle opere**, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata della legge di conversione del provvedimento, ricadenti su terreni demaniali o di proprietà dell'ente locale interessato e aventi destinazione urbanistica conforme alle opere che si intendono realizzare. A tal fine, gli enti locali interessati presentano, con le modalità definite con deliberazione della Cassa Depositi e Prestiti, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa la descrizione predisposta da un tecnico dell'ente delle opere che intendono realizzare. Su tali richieste la Cassa Depositi e Prestiti provvede a formare apposita graduatoria.
- Viene integrata la disposizione sulla **contrattazione collettiva di prossimità** con la previsione che le intese e i contratti collettivi di lavoro hanno **efficacia nei confronti di tutti i lavoratori** interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze sindacali.
Viene precisato che le suddette **intese possono essere realizzate dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti**, a livello aziendale o territoriale, **da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale** ovvero dalle **rappresentanze sindacali** operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.
Viene, inoltre precisato che, fermo restando il rispetto della Costituzione e i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, **le intese operano anche in deroga alle leggi** che disciplinano le materie oggetto delle medesime intese ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Viene integrata la disposizione che **esclude** tra le modifiche che possono essere apportate con i contratti collettivi di prossimità le conseguenze di **alcuni licenziamenti** prevedendo tra questi anche il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

- Viene **eliminata la disposizione** del testo con cui viene disposta **la soppressione delle Province** diverse da quelle la cui popolazione complessiva sia superiore a 30.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3000 chilometri quadrati. La norma verrà riproposta in un apposito disegno di legge di riforma costituzionale.
- Viene eliminata la previsione secondo cui nei **Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti** il Sindaco rappresenta l'unico organo di governo con conseguente soppressione della Giunta e del Consiglio comunale. Viene, inoltre, sostituita l'unione municipale con **l'unione di Comuni** ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 267/2000 a cui possono aderire anche Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti. Vengono dettate specifiche disposizioni sul funzionamento, sulle attribuzioni e sulla composizione dell'unione di Comuni.
- Viene confermata la norma del testo che prevede **la riduzione dei componenti del CNEL** a settanta membri, oltre al Presidente e al Segretario Generale, mentre la relativa ripartizione viene demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento. Viene, inoltre, precisato che decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del suddetto dpcm, gli esperti e i rappresentanti del CNEL in carica decadono e si provvede alla nomina dei nuovi in conformità alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto.